

## **Allegato “A” al rep. 18220/7579**

### **STATUTO DI ASSOCIAZIONE**

#### ***DENOMINAZIONE***

**Articolo 1)** E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile nonché ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997 un'associazione denominata

#### **“Agricola pro bono Onlus”**

L'Associazione nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione utilizzerà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ovvero l'acronimo "ONLUS".

#### ***SEDE***

**Articolo 2)** L'associazione ha sede in Milano. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune, senza che ciò costituisca modifica statutaria, nonché istituire sedi ed uffici secondari anche altrove.

#### ***DURATA***

**Articolo 3)** L'associazione ha durata illimitata.

#### ***SCOPO e ATTIVITA'***

**Articolo 4)** L'associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nei settori della beneficenza e dell'assistenza sociale.

Scopo dell'Associazione è quello di garantire la possibilità alle persone indigenti di avere cibo fresco riducendo, altresì, lo spreco alimentare. In particolare l'associazione, consapevole che migliaia di persone italiane e straniere vivono in condizione di disagio e, come contrappunto, un terzo della produzione agricola viene dispersa, non utilizzata o sprecata, si propone di incrociare la domanda di cibo gratuito e l'offerta che viene scartata di prodotti agricoli.

L'Associazione quindi opererà per la ricerca, lo stoccaggio e la consegna di cibo fresco gratuito, non immesso nella rete di vendita, alle persone povere o indigenti tramite le mense laiche e cattoliche che assistono gli indigenti.

Questa iniziativa si inserisce nella lotta alla povertà in Italia dove la lotta allo spreco e alla sua redistribuzione gratuita a soggetti deboli e vulnerabili è entrata nel corpo legislativo.

**Articolo 5)** L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ***SOCI – CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE***

**Articolo 6)** Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo.

**Articolo 7)** L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un

periodo temporaneo.

Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

**Articolo 8)** L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

### ***PATRIMONIO***

**Articolo 9)** Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni (tra cui quelle derivanti dal cinque per mille) e lasciti testamentari;
- ogni altro provento derivante da attività istituzionali o connesse.

### ***ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE***

**Articolo 10)** Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di Revisione, se nominato.

### ***ASSEMBLEA***

**Articolo 11)** L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Nel caso di attività svolta in collaborazione con altre istituzioni pubbliche o private, secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di favorire tale cooperazione, il Consiglio Direttivo potrà invitare i rappresentanti di dette istituzioni a partecipare all'Assemblea dell'associazione, nel numero massimo di due; essi saranno privi del diritto di voto e potranno solo esprimere un parere consultivo.

L'assemblea dell'associazione si riunisce presso la sede dell'associazione o altrove, anche per mezzo di audio o video conferenze.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno, di cui una entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione della relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'associazione e del bilancio di esercizio e una entro dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale;

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio direttivo;
- alla nomina dei componenti dell'organo di revisione, se ne ha deliberato la costituzione;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.

**Articolo 12)** L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento.

Qualsiasi variazione del domicilio, numero di utenza fax o indirizzo di posta elettronica costituenti il domicilio dell'associato per ogni comunicazione da parte dell'associazione dovrà essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed annotato nel libro degli associati.

**Articolo 13)** Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, conferendo ad esso delega scritta.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. In seconda convocazione, che può essere tenuta anche dopo un'ora da quella fissata per la prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, sia in prima sia in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

#### ***CONSIGLIO DIRETTIVO***

**Articolo 14)** L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo

composto da due a undici membri, nominato dall'Assemblea che in sede di nomina ne determinerà il numero. Il Consiglio direttivo dura in carica in carica quattro esercizi, scadono con l'assemblea che approva il bilancio relativo al quarto esercizio e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Tesoriere risponderà della Cassa dell'Associazione al Consiglio ed al Presidente.

**Articolo 15)** Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta motivata di un terzo dei consiglieri presso la sede o altrove, anche per mezzo di audio o video conferenze.

La convocazione del Consiglio è fatta con avviso da spedirsi entro 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed in caso di urgenza almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun consigliere. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di revisione, se nominato.

Il consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al consiglio non è ammessa delega.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione.

Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli, salva ratifica nella prima assemblea utile.

I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

**Articolo 16).**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria

e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati e adottare i provvedimenti di decadenza;
- d) redigere il bilancio preventivo e consuntivo;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- f) acquistare e alienare beni mobili e immobili;
- g) accettare eredità e legati;
- h) determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- i) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- l) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- m) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie a favore dell'Associazione;
- n) decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
- o) costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;
- p) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statuari;
- q) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sugli scopi dell'Associazione;
- r) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

#### ***PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE***

**Articolo 17)** Il Consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente e il Vice Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne estratti.

**Articolo 18)** Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità di concerto con il tesoriere.

**Articolo 19)** In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

#### ***ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO***

**Articolo 20)** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

### ***SCIoglimento E LIQUIDAZIONE***

**Articolo 21)**

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra ONLUS od a fini di pubblica utilità, scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### ***ORGANO DI REVISIONE***

**Articolo 22)** L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale, secondo quanto deliberato dall'assemblea, che ha facoltà di nominarlo.

I membri dell'Organo di Revisione possono anche essere scelti tra i non associati e devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Legali.

Se collegiale, l'Organo di Revisione è composto da tre membri effettivi e due supplenti. La carica di Presidente spetta al soggetto designato dall'assemblea.

L'Organo di Revisione ha il compito di:

a. controllare la gestione contabile dell'Associazione ed effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea;

b. vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie.

La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere.

I membri dell'Organo di Revisione durano in carica tre esercizi, scadono con l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo al terzo esercizio, e sono rieleggibili.

I membri dell'Organo di Revisione possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Alle riunioni dell'Organo di Revisione si applicano le disposizioni dell'art. 14 del presente statuto, in quanto compatibili.

### ***SEGRETARIO***

**Articolo 23)** Il Segretario assiste alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio

Direttivo, ne redige i verbali e cura la tenuta del libro soci.

***NORME APPLICABILI***

**Articolo 24)** Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460.

F.to Diego Masi De Vargas Macchiucca

Daria Bianca Maria Oggioni

Giovannella Condò